

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione Centrale Rischio
Ufficio Tariffe

Trasmissione via mail

Classificazione di D. C. Rischio

Processo: Comunicazioni Direzionali e Relazioni
Esterne

Macroattività: Comunicazione Interna

Attività: Comunicazione Interna

Tipologia: documentazione da e per altre Strutture

Fascicolo: Anno 2009

Sottofascicolo:

Chiavi di ricerca: addizionale danno biologico

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

ALL' INPS - Direzione Centrale Entrate

Oggetto: Copertura assicurativa degli oneri relativi al danno biologico in
agricoltura. Addizionale sui contributi assicurativi per gli anni 2006, 2007 e 2008.

In data 11 agosto 2009 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 21 aprile 2009 "Determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per gli anni 2006, 2007 e 2008", che si allega.

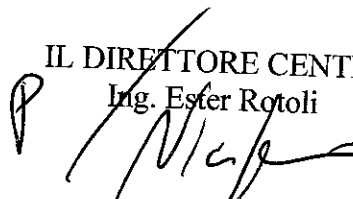
La misura dell'addizionale da applicare sui contributi assicurativi agricoli è pari alle seguenti percentuali:

- 3,43% (tre virgola quarantatre per cento) del contributo assicurativo dovuto per l'anno 2006;
- 3,03% (tre virgola zero tre per cento) del contributo assicurativo dovuto per l'anno 2007;
- 2,42% (due virgola quarantadue per cento) del contributo assicurativo dovuto per l'anno 2008.

Gli incombenti che ne conseguono restano a carico dell'INPS.

IL DIRETTORE CENTRALE

Ing. Ester Rotoli



All. c.d.t.

INAIL. 60010.26/08/2009.0008111

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI**DECRETO 21 aprile 2009**

Determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per gli anni 2006, 2007 e 2008. (09A09323)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto in particolare l'art. 13, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede l'introduzione di un sistema finalizzato all'indennizzo del danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000 di approvazione di «Tabella delle menomazioni», «Tabella indennizzo di danno biologico», «Tabella dei coefficienti» relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto, in particolare, all'art. 2 del decreto ministeriale 12 luglio 2000, che demanda ad un successivo decreto ministeriale adottato su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, la determinazione della misura e delle modalità dell'addizionale sui premi e contributi assicurativi di cui all'art. 13, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, necessarie ai fini della copertura dell'onere finanziario;

Vista la delibera del Presidente - Commissario straordinario dell'INAIL n. 29 del 27 febbraio 2009, concernente «decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 - art. 13. Determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per gli anni 2006, 2007, 2008»;

Vista la nota tecnica elaborata dalla Consulenza statistico attuariale dell'INAIL che valuta la misura dell'addizionale relativa agli anni 2006, 2007 e 2008 rispettivamente pari a 3,43%, 3,03% e 2,42% dei contributi dovuti per gli stessi anni;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli per gli anni 2006, 2007 e 2008;

Decreta:

Per gli anni 2006, 2007 e 2008 e' determinata l'addizionale sui contributi assicurativi agricoli, di cui all'art. 13, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 nella misura pari al 3,43% del contributo assicurativo dovuto per l'anno 2006, pari al 3,03% del contributo assicurativo dovuto per l'anno 2007 e pari al 2,42% del contributo assicurativo dovuto per l'anno 2008.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2009

Il Ministro : Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 225